



VISTA la legge n.27 del 24 aprile 2020;  
VISTA la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;  
VISTA la circolare ministeriale n. 8 del 08/04/2020  
VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2020;  
VISTA la legge n.77 del 17/07/2020;  
VISTO il decreto direttoriale n. 18 del 14/04/2020, con il quale è stato approvato, per il periodo dal 07/01/2020 al 06/07/2020, il trattamento di cigs per aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art.44 comma 11-bis del D.Lgs. n.148/2015, per i lavoratori dipendenti della società Marangoni S.p.A, con sede legale in Rovereto-TN ed unità di Anagni - FR;  
VISTO il decreto direttoriale n.43 del 30/06/2020, con il quale è stata sospesa, per il periodo dal 04/05/2020 al 04/07/2020 l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato con decreto direttoriale n.18 del 14/04/2020, e sono stati altresì ripristinati, per il periodo dal 05/07/2020 al 06/09/2020, gli effetti del medesimo decreto direttoriale;  
VISTA la comunicazione pervenuta in data 14/07/2020, ai sensi della legge n.27 del 24/04/2020 e della legge n.77 del 17/07/2020, con la quale la società interessata ha richiesto la sospensione del trattamento CIGS, autorizzato con il sopra indicato decreto direttoriale n.18 del 14/04/2020, per ulteriori 5 settimane, causale "COVID-19 nazionale - sospensione CIGS";  
RITENUTO, pertanto, di sospendere l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato con il sopraindicato decreto direttoriale n.18 del 14/04/2020, per la durata complessiva di ulteriori n.5 settimane;  
RITENUTO, altresì, di ripristinare gli effetti del decreto direttoriale n. 18 del 14/04/2020, a decorrere dal 09/08/2020 e sino all'11/10/2020;

## DECRETA

### Art. 1

Per quanto premesso e richiamato, è ulteriormente sospesa l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato con il Decreto Direttoriale n.18 del 14/04/2020, ai sensi dell'art. 44 comma 11-bis del D.Lgs n.148/2015, della società Marangoni S.p.A, con sede legale in Rovereto-TN ed unità di Anagni - FR, per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 05/07/2020 all'08/08/2020, previa verifica da parte dell'INPS della fruizione integrale delle 9 settimane di CIGO precedentemente concesse.

### Art. 2

Il decreto direttoriale n.18 del 14/04/2020 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 09/08/2020 fino alla data dell'11/10/2020.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Agnese De Luca